

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 24

(Contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza)

1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi e delle società di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 6.

(8)(16)

2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie effettuate dalla Direzione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, con i seguenti parametri di calcolo:

a) per gli enti cooperativi, valore della produzione, capitale sociale e numero dei soci;

b) per le società di mutuo soccorso, numero dei soci e contributi mutualistici.

(13)(17)

2 bis. La spesa relativa all'attività di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, è liquidata dalla Direzione competente in materia di personale.

(1)(2)(15)

3.

(ABROGATO)

(3)(9)

4.

(ABROGATO)

(10)

5.

(ABROGATO)

(11)(14)

6. Sono posti a carico delle banche di credito cooperativo gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie, nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci e al totale dell'attivo.

7.

(ABROGATO)

(4)(18)

8.

(ABROGATO)

(5)

9.

(ABROGATO)

(6)

10.

(ABROGATO)

(7)(19)

10 bis. Ai fini del controllo sull'attività di vigilanza cooperativa dei soggetti esterni

all'Amministrazione regionale, le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono obbligate a trasmettere alla Regione i verbali di revisione e la connessa documentazione.

(12)

Note:

- 1** Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 7, L. R. 17/2008
- 2** Parole sostituite al comma 2 bis da art. 11, comma 7, L. R. 16/2010
- 3** Comma 3 sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 17/2010
- 4** Comma 7 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
- 5** Comma 8 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
- 6** Comma 9 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
- 7** Comma 10 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 65, della medesima L.R. 11/2011.
- 8** Comma 1 sostituito da art. 2, comma 64, lettera a), L. R. 27/2012
- 9** Comma 3 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012
- 10** Comma 4 abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012
- 11** Comma 5 sostituito da art. 2, comma 64, lettera c), L. R. 27/2012
- 12** Comma 10 bis aggiunto da art. 2, comma 64, lettera d), L. R. 27/2012
- 13** Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 5/2013
- 14** Comma 5 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 15/2014
- 15** Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 20, lettera b), L. R. 24/2016

16 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020

17 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2020

18 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020

19 Comma 10 abrogato da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 9/2020